



COMUNE DI MELLE

C.A.P. 12020

Telef. (0175) 97.80.31

PROVINCIA DI CUNEO

Part. IVA 00462360041

REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI - LEGGE 241/90.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 27 del 21.12.99

COMUNE DI MELLE
PROVINCIA DI CUNEO

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
(ART.12 - 1° comma legge 07.08.1990 n.241)

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento individua i criteri per l'assegnazione di contributi, sussidi o vantaggi economici di qualunque genere a Persone, Enti Pubblici e Privati.

Per una migliore disciplina della materia, vengono individuati ed indicati settori diversi d'intervento dell'Amministrazione Comunale nei vari campi dei contributi, sussidi e vantaggi economici.

ARTICOLO 2

CONTRIBUTI

Con tale dizione l'Amministrazione partecipa al raggiungimento del fine comune.

a) Enti Pubblici o Privati aventi sede e operanti sul territorio Comunale fruitori del contributo nel settore di loro competenza:

- 1) Associazioni sportive o Gruppi;
- 2) Comitati per festeggiamenti - Pro Loco - Gruppi promotori attivita' folkloristiche, culturali, turistiche musicali, commemorative e celebrative;
- 3) Associazioni, Enti, Istituzioni o Sodalizi che operano nel campo sociale (Gruppi donatori di sangue - Gruppi donatori di organi ecc.)
- 4) Circoli ricreativi e culturali - Gruppi Anziani;
- 5) Istituzioni Religiose - Gruppi, Comunita' ed Associazioni per attivita' a carattere religioso - Massari - Gruppi di volontariato;
- 6) Scuole ed Asili privati;
- 7) Scuole dell'obbligo;
- 8) Associazioni, Gruppi ed Organismi che operano nel campo dell'agricoltura e della tutela del territorio;
- 9) Enti morali;
- 10) Consorzi, Societa' o Cooperative legalmente costituite operanti sul territorio;

b) Documentazione

1) Domanda in carta libera, redatta dal Presidente, Legale Rappresentante o Responsabile intesa ad ottenere il contributo;

2) Programma per l'anno in cui viene richiesto il contributo;

3) Elenco dettagliato delle spese da sostenere per cui si richiede il contributo;

4) Rendiconto economico e relazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente nel caso in cui il Comune abbia erogato un contributo;

5) Numero dei componenti se iscritti o tesserati;

6) L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere copia dell'atto costitutivo e/o statuto oppure dichiarazione dell'Organo Superiore dell'Associazione, Ente ecc. richiedente il contributo;

c) Criteri di valutazione

Il contributo verra' erogato dall'Amministrazione in base alla documentazione presentata, alle richieste prevenute e alla disponibilita' di bilancio dopo che sara' accertato il disavanzo gestionale su presentazione del relativo Consuntivo;

d) Deroghe nell'assegnazione dei contributi finanziari possono essere disposte anche a favore degli enti e delle associazioni di cui al punto a), con sede fuori del Comune quando venga riconosciuto che la manifestazione organizzata o l'iniziativa intrapresa si svolga sul territorio comunale o interessi direttamente il territorio comunale.

ARTICOLO 3

Possono essere infine concessi contributi finanziari a privati, Associazioni, Societa', Consorzi, o Cooperative per la realizzazione di interventi, opere, attivita', ed iniziative di interesse comunitario nei settori economico-produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico, e di formazione professionale.

La domanda e la documentazione richiesta risulta la medesima di quella prevista dal precedente art.2 lettera b) del presente "Regolamento" integrata dal rendiconto consuntivo dell'anno precedente debitamente sottoscritto dal Presidente o Legale Rappresentante ed i criteri di valutazione quelli stabiliti dal precedente art.2 lettera c) del presente "Regolamento".

ARTICOLO 4

SUSSIDI

Con tale dizione l'Amministrazione partecipa al raggiungimento dei bisogni individuali:

- a) Settore d'intervento : Socio Assistenziale;
- b) Documentazione

1 - Domanda dell'interessato o chi per esso intesa ad ottenere il sussidio;

2 - Fotocopia mod.101-201-740 oppure altra idonea documentazione nella quale siano evidenziati i redditi del richiedente;

3 - Dichiarazione di mancanza di beni immobili in proprieta' e inesistenza o irreperibilita' di persone tenute per legge ai sensi dell'art.433 del Codice Civile quali il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli, i suoceri, i generi e le nuore;

4 - Relazione dell'assistente sociali sulle reali condizioni del tenore di vita del richiedente e sull'effettiva necessita' del sussidio, nonche' se esistente o meno un sussidio da parte dell'U.S.S.L. e in che misura.

5 - "I sussidi di cui al presente articolo, inoltre, possono essere concessi a singoli privati, quando gli stessi, per accertati oggettivi impedimenti, non potendo usufruire dei pubblici servizi erogati dal Comune alla generalita' della popolazione, sono costretti a proprie spese, ad espletarli direttamente. In tal caso le domande dovranno indicare la propria motivazione e documentarla sufficientemente. La documentazione presentata sara' suscettibile di ulteriori integrazioni in aggiunta qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario al solo fine di meglio valutare la richiesta.

c) Criteri di valutazione:

Il sussidio verra' concesso dall'Amministrazione in base alla documentazione presentata ed alla disponibilita' di bilancio.

ARTICOLO 5

VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Con tale dizione l'Amministrazione favorisce, in alternativa ad integrazione dei contributi e sussidi, il raggiungimento di fini sia collettivi che individuali;

I vantaggi economici potranno essere erogati sotto forma di sovvenzioni o ausili finanziari mediante l'utilizzo di strutture o locali di proprieta' Comunale per specifiche finalita' di interesse collettivo o privato.

La richiesta di un vantaggio economico avente interesse privato deve essere motivata e circostanziata e comprovata dalla necessita' specifica ed attuale avente natura socio-assistenziale.

Nell'ambito dei criteri di valutazione si terra' conto di quanto previsto nei precedenti articoli delle disposizioni vigenti e circolari emanate dallo Stato, Regioni e Provincia, nonche' della particolare sistemazione prospettata.

ARTICOLO 6

ESCLUSIONI

Restano escluse nel campo di applicazione della presente norma:

- a) le sovvenzioni, le assegnazioni e le attribuzioni di benefici economici in genere regolati da legge od altro atto normativo a carattere speciale;
- b) le sovvenzioni, assegnazioni, contribuzioni in genere disposte per l'attuazione di iniziative proposte direttamente dal Comune con atto deliberativo apposito;
- c) le sovvenzioni, assegnazioni, contribuzioni disposte come corrispettivo di una attivita' richiesta a soggetti pubblici o privati e regolata da specifica convenzione;
- d) le devoluzioni di fondi assegnati con specifica destinazione;
- e) le assegnazioni alle autorita' scolastiche o all'U.S.S.L. competente per territorio per l'esercizio delle attribuzioni trasferite o delegate in materia di socio-assistenza o diritto allo studio;
- f) l'acquisto di volumi, pubblicazioni, coppe, medaglie da distribuire alle personalita' in visita ovvero ad allievi di scuole, a istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche ed altri soggetti che ne facciano richiesta motivata;
- g) i contributi da corrispondere ad enti od associazioni quali, Croce Verde, Unicef, Unione Italiana Ciechi, ENPA, ANCI, ANUSCA, Istituto Storico della Resistenza per le finalita' statutarie.

ARTICOLO 7

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE

Ai fini della programmazione degli interventi le domande dovranno essere presentate entro il 31 OTTOBRE di ogni anno. Eventuali domande pervenute oltre il termine stabilito potranno essere prese in considerazione in relazione alla loro importanza ed alle residue disponibilita' dei fondi stanziati sul capitolo.

ARTICOLO 8

ALBO

Viene istituito un apposito Albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sussidi e vantaggi economici ai sensi delle norme contenute nel presente Regolamento.

Tale Albo dovrà essere aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

a:regco

